

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1811)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNÌ)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro della Marina mercantile**

(JERVOLINO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1961

Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1961 verranno a scadere:

la legge 24 luglio 1959, n. 693, relativa alla proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni;

la legge 20 dicembre 1960, n. 1527, relativa alla delega al Governo di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilito dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

Avvalendosi della delega conferita dal Parlamento con le anzi citate leggi 24 luglio 1959, n. 693 e 20 dicembre 1960, numero 1527, il Governo ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti che hanno dimostrato la loro indubbia utilità per l'economia nazionale.

Assistito dalla Commissione parlamentare, costituita con la legge 24 dicembre 1949, n. 993, e al cui parere il Governo si è sempre attenuto, sono stati infatti emanati, dal luglio 1950 ad oggi, ben 53 provvedimenti, alcuni dei quali di così notevole importanza da poter essere considerati tappe storiche nell'evoluzione della tariffa doganale nazionale.

Basterà citare:

il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, che ha approvato la nuova tariffa doganale, con la quale è stato introdotto in Italia il sistema impositivo *ad valorem*;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1280, con il quale è stata inserita nella legislazione nazionale la definizione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci, in applicazione della relativa Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che ha approvato la nuova tariffa doganale secondo

la nomenclatura di Bruxelles, in applicazione della relativa Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976.

Tra gli altri provvedimenti di notevole importanza, per la mole e la complessità dei lavori che hanno comportato in quanto interessano tutte le posizioni della tariffa doganale, basterà ricordare:

i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1102 e 24 dicembre 1959, n. 1109, con i quali è stata posta in applicazione la riduzione daziaria stabilita in sede della Comunità economica europea nei confronti dei Paesi terzi;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586, con il quale è stato attuato il primo accostamento dei dazi doganali della tariffa nazionale a quelli della tariffa esterna della Comunità economica europea.

Assistito dalla Commissione parlamentare, il Governo è poi intervenuto, in materia daziaria, in molti altri settori dell'economia nazionale per far fronte, con la necessaria tempestività, a particolari situazioni di mercato.

Attualmente, nel quadro di applicazione della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, è già in avanzato stato di elaborazione un'altro provvedimento che interesserà tutte le posizioni della tariffa doganale — per cui sarà praticamente necessaria l'emanazione di una nuova tariffa — e riguarderà l'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità economica europea.

La situazione del mercato internazionale ed interno con la rapida evoluzione degli scambi e le conseguenti situazioni congiunturali che vengono improvvisamente a determinarsi, nonché gli impegni derivanti dagli Accordi internazionali in vigore (Convenzione di Bruxelles sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; Convenzione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci; Trattato di Roma istituyente la Comunità economica

europea) rendono indispensabile, mediante un'ulteriore proroga per il periodo di tre anni della delega in atto, di confermare al Governo la disponibilità di un adeguato strumento giuridico, onde provvedere con la necessaria tempestività, in materia doganale, sia per rimediare a situazioni contingenti, che potrebbero avere sfavorevoli ripercussioni sulla produzione nazionale e sull'impiego della manodopera, sia per porre in attuazione, con la dovuta celerità, i provvedimenti tariffari e daziari inerenti ai suindicati obblighi internazionali.

A ciò si è provveduto con l'unito disegno di legge che riprende, in forma organica, le autorizzazioni concesse dal Parlamento con le già citate leggi 24 luglio 1959, n. 693 e 20 dicembre 1960, n. 1527, adottando alcuni emendamenti esclusivamente per aggiornare le disposizioni alle ulteriori esigenze di applicazione del Trattato di Roma, nella parte che riguarda le modificazioni delle tariffe doganali.

Il disegno di legge consta di 5 articoli.

L'articolo 1 riproduce il precedente articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 693, in modo da permettere, come per il passato, l'inserimento nella tariffa nazionale delle modificazioni che potranno essere apportate in sede internazionale alla Nomenclatura di Bruxelles, sulla quale, come è noto, è basata la nostra tariffa e la tariffa della Comunità economica europea, e da consentire inoltre di apportare alle Disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa le modificazioni che si rendessero necessarie per la migliore formulazione tecnica del loro testo in relazione alle nostre esigenze interne.

L'ultimo comma dell'articolo comporta una modifica rispetto al precedente, onde permettere le variazioni di dazio in aumento, che in alcuni casi si renderanno necessarie esclusivamente per effetto della instaurazione della tariffa doganale comune.

È noto infatti che la tariffa doganale della Comunità economica europea, fissata in generale sulla media aritmetica dei dazi ap-

plicati dai Paesi membri al 1° gennaio 1957, comporta, in alcuni casi, delle differenze in aumento rispetto ai dazi portati dalla nostra tariffa generale.

L'articolo 2 del disegno di legge proroga gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, con i seguenti adattamenti, per quanto riguarda l'articolo 1 della citata legge:

il numero 1 fa ora riferimento anche alla lettera c) dell'articolo 14 del Trattato, nella considerazione che i lusinghieri risultati conseguiti nella prima fase dell'applicazione del Trattato, con l'accelerata attuazione delle riduzioni previste, lasciano intravedere la possibilità di procedere ad un sempre più rapido acceleramento del ritmo di tali riduzioni nell'ambito degli Stati membri;

il numero 3 è stato adattato alle ulteriori esigenze del ravvicinamento della tariffa nazionale verso la tariffa esterna doganale comune, dopo il primo accostamento, previsto al paragrafo 3 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, che è stato già operato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586;

il numero 4 prevede ora l'eventualità di emendamenti alla tariffa esterna comune, di cui necessariamente dovrà tenersi conto nell'operare l'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune.

Viene aggiunto, infine, un sesto numero all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, per prevedere la necessità di dover procedere, nei confronti delle provenienze da Paesi terzi, avvalendosi della norma di cui all'articolo 24 del Trattato, ad un rapido allineamento della nostra tariffa su quella comune, per alcuni settori economici, allo scopo di evitare eventuali dirottamenti di traffico o di ristabilire situazioni di equilibrio nell'ambito della Comunità.

Si è dovuto poi tener conto della eventualità di cui agli articoli 28 e 226 del Trattato, in relazione alle modificazioni e sospensioni daziarie che potrebbero essere decise dal Consiglio della Comunità o in relazione alle necessità in cui uno Stato

membro può trovarsi — per affrontare gravi difficoltà in un settore dell'attività economica o per ovviare a difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale — di richiedere misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione o di adattare il settore interessato nazionale all'economia del Mercato comune. Come pure si è dovuto tener conto della eventualità di cui agli articoli 46, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso, per dar modo al Governo di attuare, con la necessaria celerità, le tasse di compensazione o le altre misure autorizzate dalla Commissione o dal Consiglio C.E.E., in base ai citati articoli 46 e 235, in caso di disquilibrio provocato da organizzazioni o regolamentazioni esistenti negli altri Paesi della C.E.E., pregiudizievoli alla concorrenza di produzioni similari nazionali o in casi di necessità per il raggiungimento degli scopi della Comunità; e per dare al Governo uno strumento legislativo che consenta di adottare quei provvedimenti necessari per la messa in attuazione nell'ambito nazionale, degli accordi internazionali

conclusi, ai sensi del suddetto articolo 228, dai competenti organi comunitari (come ad esempio gli accordi tariffari già stipulati e di prossima stipulazione in sede G.A.T.T.).

È stata perciò prevista, nello stesso nuovo numero 6, la possibilità per il Governo di adottare i provvedimenti che all'uopo potranno essere decisi o autorizzati dai competenti organi comunitari.

Gli altri articoli del disegno di legge riproducono le disposizioni di cui alla surrichiamata legge 24 luglio 1959, n. 693, con la precisazione, all'articolo 3, che la Commissione parlamentare sarà chiamata ad esprimere il proprio parere su tutti i provvedimenti da emanarsi nel quadro della presente proroga.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica della Commissione parlamentare è proposto un lieve aumento della spesa (art. 4) che, come per il passato, graverà sul Capitolo 259 « Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, eccetera », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto può derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle

tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1964, con le modificazioni di seguito indicate.

Il n. 1) dell'articolo 1 della citata legge è modificato come appresso:

« 1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo dello stesso articolo 14 »;

Il n. 3) dello stesso articolo 1 è modificato come appresso:

« 3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunità economica europea ».

Il n. 4) dello stesso articolo 1 è modificato come appresso:

« 4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresì alle voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria »;

Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente numero:

« 6) modificare, con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'articolo 24 del Trattato, nonchè attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso ».

Art. 3.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti del precedente articolo 1 e sui provvedimenti da emanarsi in applicazione dell'articolo 2.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di sei milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1961-62 e fino al 31 dicembre 1964.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 259: « Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, eccetera », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-1962 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.